



Federazione Gilda – Unams GILDA DEGLI INSEGNANTI

SEGRETERIA PROVINCIALE DI LUCCA

Tel. 0583/082260 Fax 05831994073 gildalucca@libero.it

Cell. 3385385466 - 3298185764

Sede provinciale: via dei Balani 61/b, Lucca

Sito internet: www.gildalucca.it

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti delle Province di
Lucca e Massa Carrara
Loro Sedi

Ai Docenti
Alle RSU
All'Albo sindacale
Sede

e, per c.

All'USR per la Toscana
Firenze

All'USR per la Toscana
A. T. di Lucca

Oggetto:- Obblighi dei Docenti dopo il termine delle lezioni.

Pervengono alla scrivente O.S. richieste di chiarimenti in ordine alla fattispecie in oggetto, con riferimento al fatto che con circolare o comunicazione verbale viene ordinato ai Docenti, non facenti parte le Commissioni di esame, di prestare servizio, o recarsi a scuola a firmare la presenza, in assenza delle pur necessarie puntuali disposizioni dirigenziali programmate, "fino al 30.06.2015" dalle ore 9.00 alle ore 12.00 o comunque in altro orario e per non meglio precisate attività di riordino di aule o biblioteche che nessuna norma contrattuale prevede per il personale docente.

Al fine di evitare l'insorgenza di contenzioso ed allo scopo di una proficua collaborazione che da sempre caratterizzano i rapporti tra l'O.S. in epigrafe e le Amministrazioni scolastiche, la Federazione Gilda–Unams ritiene utile richiamare l'attenzione delle SS.VV. sulle seguenti considerazioni.

Gli obblighi di servizio del personale docente, stante la contrattualizzazione del rapporto di lavoro operata dal dlgs 29/93, come riformato e vigente (dlgs 165/2001), sono individuati all'interno della normativa pattizia che regola la fattispecie.

Nel caso in oggetto le norme di riferimento sono costituite dagli artt. 28 e 29 CCNL.

In via preliminare, occorre escludere che la fattispecie di cui si discute possa essere ascritta agli obblighi relativi all'attività di insegnamento. Va da sé, infatti, che in assenza dei soggetti destinatari del processo didattico viene a mancare la *conditio sine qua non* relativa al verificarsi della predetta fattispecie.

In altre parole, dunque, il *terminus a quo* in ordine all'insorgenza del relativo obbligo va individuato nella sussistenza dell'evento che ne costituisce il presupposto: la presenza degli alunni all'interno dell'istituzione scolastica, in costanza di erogazione del servizio didattico **di**

insegnamento, insorgente dal verificarsi dell'epoca compresa nei termini del calendario delle lezioni.

**GILDA DEGLI INSEGNANTI LUCCA
FEDERAZIONE GILDA-UNAMS**

Non vi è chi non veda che, in assenza di tale presupposto, l'attività di insegnamento non sussiste in quanto impossibile.

Appare pacifico, dunque, che non sussiste alcun obbligo di insegnamento, in capo ai docenti "non impegnati per gli esami di stato conclusivi".

Di qui l'inesistenza dell'obbligo di prestazione di cui all'art.28 del Ccnl (18 ore settimanali nelle scuole secondarie, 22 ore nella scuola Primaria e 25 nella scuola dell'Infanzia).

Tanto premesso si ritiene, invece, potenzialmente lecito (se informato alle disposizioni contrattuali) un provvedimento dirigenziale ordinato all'adempimento di eventuali obblighi residui in relazione alla prestazione contemplata nell'art. 29, c. 3, lett. a). Ciò in stretta osservanza del monte di 40 ore fissato dalla citata clausola contrattuale laddove dispone che:

" Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue...omissis..."

Resta ferma, in ogni caso, la non obbligatorietà di prestazioni aggiuntive oltre tale limite, stante la tipicità della facoltatività del rapporto di lavoro supplementare e/o straordinario (cfr. Corte di giustizia europea con la sentenza 8 febbraio 2001: «Direttiva del Consiglio 14 ottobre 1991, 91/533/Cee, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro - Normale orario di lavoro giornaliero o settimanale – Norme applicabili allo svolgimento di lavoro straordinario – Regime probatorio»).

Di qui l'insorgenza del giusto diritto soggettivo in capo al docente di non prestare servizio di natura supplementare se non volontariamente e previo scambio di proposta e accettazione tra la parte datoriale e il prestatore di lavoro medesimo.

La non obbligatorietà delle prestazioni di cui si discute vale a maggior ragione se, nel periodo compreso tra il 1° settembre e la data d'inizio delle lezioni o, comunque, durante l'arco dell'anno scolastico, siano state erogate prestazioni tali da determinare eccedenze. Le prestazioni disposte dalle SS.VV., infatti, si cumulerebbero con quelle relative alla partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti e agli altri obblighi contemplati nella citata clausola contrattuale (per es. gli incontri scuola-famiglia – cfr. Giudice del lavoro di Napoli r.g. 5344/2006) qualificandosi, dunque, come prestazioni supplementari.

Ciò in quanto esse sarebbero giustificabili solo a titolo di programmazione e verifica di fine anno (cfr. supra) salvo diverso titolo, se predeterminato in sede di deliberazione e formazione del piano delle attività (cfr. infra).

Va da sé che l'ordine di servizio è da ritenersi illegittimo nella parte in cui obbliga i docenti non facenti parte le Commissioni di esame a prestare servizio dalle ore -- alle ore -- o a recarsi a scuola a firmare la presenza fino al 30/06/2015, atteso che evidentemente, tale servizio, oltre a non essere contrattualmente previsto (se non nei limiti tassativamente tipizzati nella normativa citata) risulta impossibile nella prestazione, se non programmato o se non specificato né il titolo, né l'oggetto della prestazione in ordine ai quali i Docenti interessati dovrebbero adempiere.

**GILDA DEGLI INSEGNANTI LUCCA
FEDERAZIONE GILDA-UNAMS**

Titolo che, nel caso specifico, non potrebbe che essere individuato nella eventuale deliberazione di cui all'articolo 28, c. 4 CCNL. Solo in tale provvedimento, infatti, va ricercata la fonte dispositiva dell'ordine in parola, che va specificato anche nel necessario oggetto della prestazione, che altrimenti risulta impossibile.

E in ogni caso i Docenti interessati risulterebbero comunque astrattamente liberati dall'obbligazione, in forza del disposto di cui agli artt.1256 e ss del c.c.. Tale ultima considerazione, da sola, potrebbe essere considerata assorbente ai fini della declaratoria di illegittimità del provvedimento (rectius: atto di gestione) di cui si discute.

In senso conforme anche la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Trento 23/01/2004): *"...In difetto di una delibera da parte del collegio dei docenti di programmazione di determinate attività in concomitanza con lo svolgimento degli esami(...), gli insegnanti non nominati nelle commissioni d'esame non sono tenuti ad essere presenti a scuola..."*.

Giova evidenziare che, in assenza di annullamento in autotutela dell'ordine di servizio di cui si discute, in capo ai docenti interessati insorgerebbero diritti retributivi per la parte eccedente del monte ore di cui all'articolo 29, c.3,.

Ciò in forza del fatto che: *"Se per l'attività svolta quale componente di una commissione d'esame non compete alcun compenso aggiuntivo, non si ravvisa invece ragione alcuna perché anche le attività funzionali all'insegnamento, che obbligo di servizio non sono, debbano essere svolte senza che l'insegnante riceva il giusto compenso (ib. Tribunale di Trento 23/01/2004)"*.

La scrivente O.S., in presenza di quanto sopra esposto, **invita** le SS.VV. a procedere tempestivamente all'annullamento o, in subordine, alla riforma in autotutela dell'ordine di servizio, al fine di evitare l'insorgenza del danno erariale derivante dalla maturazione di crediti retributivi di cui alla tabella 5 CCNL (cd ore aggiuntive non di insegnamento), in capo ai Docenti interessati, dovuti all'adempimento che farebbe seguito al mancato ritiro dell'ordine medesimo.

In assenza di tempestivo riscontro (preferibilmente stesso mezzo) si procederà a trasmettere ritualmente **notitia danni** all'Organo requirente contabile di cui al r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 per le determinazioni del caso.

La presente con salvezza di diritti in capo ai docenti direttamente interessati.

Nell'attesa di un cortese cenno di riscontro, l'occasione è gradita per porgere saluti e cordialità.

Lucca, 13.06.2022

Il Coordinatore provinciale
della Gilda degli Insegnanti di Lucca e
Massa Carrara

Prof. Giovanni De Persiis

